

## ORDINANZA

N. 30 DEL 18/05/2020

**OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED AFFINI, E TATUATORE FINO AL 31 DICEMBRE 2020**

### IL SINDACO

**Visto** l'art 3 della L. 23.12.1970 n. 1142 che attribuisce all'autorità comunale la competenza in materia di orari per gli esercizi di acconciatore, estetista e affini;

**Vista** la Legge 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

**Vista** la Legge 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista";

**Visto** l'art.10 della Legge n. 40 del 02.04.2007, il quale disciplina che le attività in oggetto non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

**Visti** i regolamenti regionali che disciplinano le attività di acconciatore, estetista ed affini e tatuatore;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L.n.33 del 16.05.2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 17.05.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Vista** l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.547 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19;

**Considerato** che la riapertura di tali attività comporta necessariamente, per il rispetto di tutte le misure generali e specifiche per l'attività svolta, dettate per fronteggiare l'emergenza COVID-19, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti;

**Preso atto** che una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di apertura consente agli operatori di fornire una migliore fruizione del servizio a favore della clientela oltre a consentire diverse modalità di organizzazione dell'attività;

**Visto** l'art. 50 del d. lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Dato atto** che la presente ordinanza verrà trasmessa alle associazioni di categoria;

**Ritenuto** consentire agli acconciatori, estetisti ed affini e tatuatori di esercitare l'attività con orario giornaliero più ampio e apertura settimanale da lunedì a domenica, con l'obbligo di rispettare tutte le misure generali e specifiche per l'attività svolta, dettate per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

### **ORDINA**

gli esercizi di acconciatore, estetista ed affini, e tatuatore, siti sul territorio di questo Comune, sono tenuti ad osservare, per il corrente anno 2020, il seguente orario d'attività:

A) - dal lunedì alla domenica (festivi compresi) = non prima delle ore **07.00** e non oltre le ore **24.00**, rispettando il monte ore previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti.

B) E' facoltativa la chiusura infrasettimanale ai sensi della legge n. 40/1970.

C) sulla porta d'accesso degli esercizi, in modo ben visibile dall'esterno, dovrà essere esposto un cartello riportante l'orario di apertura e l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale.

Per quanto attiene l'orario di chiusura, all'ora prefissata dovrà essere interdetto l'accesso ai laboratori, in modo da non permettere l'ingresso oltre tale orario.

E' concessa la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso che non potrà protrarsi oltre un'ora dall'orario di chiusura.

In caso di violazioni alla presente ordinanza è prevista applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del D.Lgs.267/2000, con osservanza dei principi di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

### **DISPONE**

L'ufficio di Polizia Locale, cui la presente verrà trasmessa in copia, è incaricato di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà inoltre trasmessa alle associazioni di categoria: Confartigianato Imprese Varese, CNA Varese, AIME Varese, CLAAI Unione Piccoli Imprenditori Varese

### **AVVERTE**

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile  
F.to : Premazzi Mattia